

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSANA MANCINO	- Presidente -
Dott. GABRIELLA MARCHESE	- Consigliera -
Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO	- Consigliera -
Dott. SIMONA MAGNANENSI	- Consigliera -
Dott. MARIAGRAZIA PISAPIA	- Rel. Consigliera -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 10523-2023 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED] [REDACTED],
[REDACTED];

- ricorrente -

contro

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED]
[REDACTED]

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 307/2023 della CORTE D'APPELLO di
CATANIA, depositata il 30/03/2023 R.G.N. 1232/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/02/2026 dalla Consigliera Dott. MARIAGRAZIA PISAPIA.

Oggetto

Indennità NASPI

Obblighi
informativi

Amministratrice
unica di società

R.G.N. 10523/2023

Cron.

Rep.

Ud. 26/02/2026

CC

2026

1020



FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 848/2021, accoglieva la domanda proposta dalla signora [REDACTED] di accertamento del proprio diritto all'indennità di disoccupazione NASpI e di condanna dell'INPS al pagamento delle relative prestazioni. [REDACTED]

[REDACTED] esponeva di essere stata assunta dalla società [REDACTED] s.r.l.s. il 29 maggio 2017 e di aver concluso il rapporto di lavoro il 30 aprile 2018. Il 9 maggio 2018 aveva presentato domanda di NASpI all'INPS, che però veniva respinta perché non aveva comunicato, entro trenta giorni, il reddito presunto per l'anno 2018 derivante da attività autonoma svolta come amministratrice di società; tale omissione aveva determinato la decadenza dal beneficio.

Con sentenza n. 307/2023, la Corte di Appello di Catania rigettava l'appello proposto dall'INPS. Riteneva, infatti, che la mera titolarità della carica di amministratrice unica della società [REDACTED] s.r.l.s., svolta a titolo gratuito, non comportasse – ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015 – alcun obbligo informativo in ordine alla situazione reddituale e, quindi, non determinasse la decadenza dalla NASpI. La gratuità dell'incarico risultava, peraltro, confermata anche dalla dichiarazione dei redditi dell'appellata relativa all'anno fiscale 2018.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'INPS, affidato a un motivo, ulteriormente illustrato da memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. in prossimità dell'udienza.

3. La parte privata depositava controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ.



Il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, secondo comma, 10, comma primo, e 11, lett. b) e c), del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, con riferimento all'art. 12 delle disposizioni preliminari al cod. civ., in tema di diritto all'indennità NASpI a decorrere dal 17 maggio 2018. L'INPS censura la decisione della Corte d'appello nella parte in cui ha escluso la decadenza dalla prestazione per il mancato adempimento dell'obbligo di comunicare lo svolgimento dell'attività (amministratore unico di società) e il relativo reddito presunto, anche se pari a zero.

2.- Il motivo è infondato.

La censura investe l'estensione degli obblighi informativi nei confronti dell'INPS gravanti su chi richiede la NASpI, anche nell'ipotesi in cui non sia svolta attività lavorativa produttiva di reddito, ma sia rivestita la sola qualifica societaria di amministratore unico.

Al riguardo, va premesso che l'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015 stabilisce, per quanto qui rileva, che "il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito [...], deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne". Il successivo art. 11 prevede, al comma 1, lett. c), la "decadenza dalla fruizione della NASpI" nel caso di "inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo".



2.1. La decadenza dalla NASpI, secondo l'articolo 11, comma 1, lettera c), si verifica quando il beneficiario percepisce il trattamento di disoccupazione e svolge contemporaneamente un'attività lavorativa che genera reddito. Come chiarito da questa Corte, tale situazione può riguardare sia attività iniziate dopo la richiesta di NASpI, sia attività preesistenti che vengono svolte con maggiore impegno rispetto al passato (cfr., in argomento, Cass. n. 5951/2001). La decadenza si applica se l'assicurato non comunica tale attività come previsto dall'articolo 10 (v. anche Cass. n. 11543/2024).

Il termine di un mese per la comunicazione all'INPS del reddito annuo presumibilmente traibile decorre dalla presentazione della domanda di NASpI, se l'attività autonoma o di impresa individuale precede lo stato di disoccupazione; se, invece, l'attività inizia successivamente, in costanza di fruizione della NASpI, il termine decorre dall'inizio dell'attività.

2.2. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che le citate disposizioni non possono trovare applicazione allorché risulti che l'assicurato non ha svolto alcuna attività lavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale, limitandosi a rivestire la qualità di socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata (Cass. n.2402/2025).

Tale è l'evenienza che ricorre nel caso in esame. La Corte territoriale ha valorizzato circostanze non contestate dall'ente (pag. 3), e in particolare che l'incarico di amministratore unico della [REDACTED] s.r.l.s. era svolto "a titolo gratuito", come risultava dall'atto costitutivo ed era confermato dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno fiscale 2018. Né l'INPS, sul quale ricadeva il relativo onere, ha dimostrato che al formale ruolo di amministratrice si sia accompagnato l'effettivo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel periodo considerato.



La fattispecie di decadenza di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, invero, non è applicabile automaticamente al socio, consigliere di amministrazione o amministratore unico di una società a responsabilità limitata, in quanto tali figure non implicano di per sé lo svolgimento di attività lavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale soggetta all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto (così Cass. n. 22921 del 2024; nello stesso senso cfr. anche Cass. n. 11643 del 2025).

Tale conclusione si giustifica in quanto: a) l'amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non può ritenersi compreso né tra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 n. 3) c.p.c. né, *a fortiori*, tra quelli di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c., salvo diverso accertamento del giudice di merito; b) non è decisiva la previsione di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-*bis*), T.U. n. 917 del 1986, secondo cui sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente «le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta (...) in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica», atteso che la previsione dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015 ricollega l'obbligo di comunicazione previsto a pena di decadenza allo svolgimento di una «attività lavorativa autonoma o di impresa individuale», oltre che al reddito da essa derivabile (cfr. Cass. n. 34891 del 2024; n. 6933 del 2024).

3. I principi richiamati, cui va data continuità in questa sede, conducono al rigetto del ricorso, avuto riguardo alle peculiarità del caso.



4. La complessità della questione trattata, sulla quale il primo pronunciamento di questa Corte è posteriore alla notifica del ricorso per cassazione, consiglia la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità (Cass. n. 22921 del 2024 e Cass. n. 34891 del 2024).

5. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1^{quater}, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, spese compensate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1^{quater}, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1^{bis} dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026

La Presidente
Rossana Mancino



Numero registro generale 10523/2023

Numero sezionale 1020/2026

Numero di raccolta generale 8289/2026

Data pubblicazione 02/04/2026

